

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI LA LAVORAZIONE, IL COMMERCIO E IL
TRASPORTO, L'ESPORTAZIONE E L'IMPORTAZIONE ALL'INGROSSO DI FIORI FRESCHI
RECISI, VERDE E PIANTE ORNAMENTALI PER IMPRESE COMMERCIALI, CONSORTILI O
COOPERATIVE G.E.I.E.**

**ANCEF Associazione Nazionale Commercianti ed Esportatori Fiori
FLAI-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTUCS-UIL**

18 dicembre 2018

**TITOLO VII
PREVIDENZA – ASSISTENZA – TUTELA DELLA SALUTE**

Art. 54 – Assistenza sanitaria

Al fine di assicurare a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, **con decorrenza 1.7.2020** l'assistenza sanitaria integrativa, è fatto obbligo alle aziende che applicano il presente contratto, di garantire la copertura assicurativa del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa denominato Est, che viene individuata dalle parti come fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore.

Pertanto a far data **1.7.2020 per i soli lavoratori a tempo indeterminato sarà dovuta una contribuzione pari a euro 12 mensili di cui 10 euro a carico azienda e 2 euro a carico del lavoratore, oltre l'una tantum a carico dell'azienda prevista dal regolamento del Fondo per la prima iscrizione.** Per i tempi determinati e i lavoratori stagionali le parti, vista la difficile quantificazione della durata dei periodi lavorati, stabiliscono di approfondire la tematica al fine di ricomprenderli con modalità da concordare, nel prossimo rinnovo contrattuale.

L'azienda che ometta il versamento della suddetta quota è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16 lordi da corrispondere per 14 mensilità. Fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.